



PROCURA GENERALE **della Corte di cassazione**

Sezione tributaria

Udienza Pubblica del 13 maggio 2026

Sostituto Procuratore Generale

Giovanni Battista Nardecchia

Causa n. 19, r.g. n. 24351/2023

Rel., Cons. Massafra

Con sentenza n. 3241/11/23, pronunciata il 12/04/2023 e depositata il 31/05/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita accoglieva l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il divieto del riconoscimento degli interessi moratori, conformemente alla regola dettata dall'art. 55 della L. F. “opera solo a decorrere dal momento della dichiarazione di fallimento”, alla luce del quale nel caso in esame, la decorrenza del divieto non può che essere individuata nella data di omologa del concordato.

A detta dei giudici di appello, pertanto l'Ufficio ha legittimamente richiesto l'imposta sugli interessi di mora maturati fino alla data di detta omologa, essendo pacifico tra le parti che la decorrenza degli interessi medesimi abbia inizio a partire dalla data di deposito della sentenza di condanna.

Avverso la suddetta decisione, in data 12/12/2023, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 co.2 del D. Lgs. 231/2002, collegato agli artt. 169 e 55 legge Fallimentare, in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.

Sostiene la ricorrente che la corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia errato nell'applicazione della deroga operata dal predetto art 1 co. 2 del d.lgs. 231/2002 perché il calcolo degli interessi moratori si sarebbe dovuto arrestare, alla data dell'istanza di concordato in cui avviene la cristallizzazione della massa passiva.

Come è ben noto, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE è stato emanato il D.Lgs. n. 231/2002 con il quale la direttiva è stata sostanzialmente e integralmente recepita. L'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 231/2002 prevede l'applicabilità automatica degli interessi moratori in misura prestabilita e senza che sia necessaria, da parte del creditore, alcuna costituzione in mora del debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c., derogando così alla disciplina generale prevista dal codice civile. Così come concesso all'art. 6 della direttiva, il legislatore nazionale ha esercitato la deroga concessa e il D.Lgs 231/2002 all'art. 1 ha previsto la seguente limitazione: 2. Le disposizioni del

presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore.

La Corte ha da tempo chiarito che l'esclusione dall'applicazione del tasso legale di interesse maggiorato, in quanto riferita ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte", non riguarda gli interessi maturati sui debiti sorti da "una transazione commerciale" di cui è parte un imprenditore che, solo successivamente, venga sottoposto a una procedura concorsuale (Cass. 8979/2016 e Cass. 3300/2017). Infatti, "Una lettura che anticipasse la disapplicazione dei tassi cd. commerciali a un'epoca anteriore al fallimento priverebbe ... i creditori concorsuali di un diritto ormai maturato al momento dell'apertura del concorso" (Cass. n. 14637/2018, Cass. n. 13098/2025), attribuendo alla dichiarazione di fallimento (più in generale, all'apertura della procedura concorsuale) un'eccezionale efficacia retroattiva che nulla induce a pensare che il legislatore abbia inteso prevedere (e che sarebbe, tra l'altro, in vistoso contrasto con lo scopo della Direttiva europea alla quale il D.Lgs. n. 231 del 2002 ha dato attuazione) (cfr. da ultimo Cass.4400/2026).

Tutte le decisioni della Corte, a partire da Cass. 8979/2016, sono relative ad opposizioni allo stato passivo in cui si discuteva del riconoscimento degli interessi moratori, dovuti ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, ante fallimento, non essendosi mai la Corte occupata della medesima questione con riferimento al concordato preventivo.

La dizione della legge, che richiama non il fallimento ma le procedure concorsuali, fa capire come tra i destinatari esenti siano compresi anche i debitori ammessi al concordato preventivo, per cui anche nei confronti di costoro non trovano applicazione le disposizioni del citato decreto.

Interpretazione letterale suffragata dalla ratio della disposizione, alla luce delle specifiche finalità perseguite dalla direttiva europea. Il riconoscimento della maturazione degli interessi - che si acquistano giorno per giorno ex art. 821c.c., comma 3, dalle scadenze e ai saggi previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 4 e 5, in ragione della morosità dell'imprenditore fino all'apertura del concorso - rimane del tutto coerente con le finalità della direttiva sopra indicate. Il disposto del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 1, comma 2, lett. a), deve poi essere inteso come un'eccezione rispetto alla regola generale giustificata dal fatto che, una volta aperto il concorso, il pagamento non pronto trova causa non più nel fenomeno di procrastinazione dei pagamenti che la direttiva europea si riprometteva di contrastare, ma nell'esigenza di dare regolare sviluppo alla procedura concorsuale nell'interesse di tutti i creditori. La speciale disciplina riservata dal D.Lgs. n. 231 del 2002 alle procedure concorsuali è perciò finalizzata a una gestione dei diritti acquisiti al momento dell'apertura del concorso nell'ottica di salvaguardare la par condicio creditorum (in questi termini Cass. 14637/2018).

Orbene non vi sono dubbi che l'apertura della procedura di concordato preventivo determini l'apertura del concorso tra creditori, come evidenziato dal richiamo alle norme del fallimento operato dall'art. 169 l.fall. e ribadito dall'art. 96 CCII, e che

quindi in entrambi i casi, dopo la sentenza di fallimento o il decreto di apertura ex art. 163 l.fall., ci si trovi nel medesimo contesto, quello di una procedura concorsuale.

Contesto nel quale il mancato pronto pagamento di un credito pregresso deriva dall'esigenza di dare regolare sviluppo alla procedura concorsuale nell'interesse di tutti i creditori.

L'esclusione dall'applicazione del tasso legale di interesse maggiorato decorre dall'apertura della procedura concorsuale e quindi, con riferimento al concordato preventivo, dalla pubblicazione del decreto ex art. 163 l.fall. (oggi 47 comma 2 CCII).

Invero la procedura di concordato preventivo inizia con l'emissione del decreto del tribunale, che la dichiara aperta e nomina il giudice delegato ed il commissario giudiziale (art. 163 l.fall.), non già con il deposito del ricorso per l'ammissione all'indicata procedura, il quale è rilevante per i soli effetti previsti dagli artt. 168 e 169 l.fall., (ex multis Cass. 23 luglio 1994, n. 6870).

Il che evidenzia come la norma di cui all'art 1 co. 2 del d.lgs. 231/2002 si differenzi, anche temporalmente, da quella generale disciplinante la sospensione della decorrenza degli interessi postfallimentari, contenuta nell'art. 55 l.fall. (oggi 154 CCII), anch'essa applicabile al concordato preventivo in forza del richiamo dell'art. 169 l.fall., dato che gli effetti dell'art. 55 l.fall. si producono dalla data di presentazione della domanda di concordato e non da quella di apertura della procedura.

Norma quella dell'art. 55 l.fall. che ha una sua distinta autonomia e funzione stabilendo non solo la regola generale della sospensione del corso degli interessi, ma anche quella della scadenza anticipata dei debiti del fallito ai fini del concorso e, soprattutto, il protrarsi del decorso degli interessi per i crediti privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca.

Ne deriva la fondatezza del ricorso, avendo la CTR errato nell'applicazione della deroga operata dall'art 1 co. 2 del d.lgs. 231/2002 perché il calcolo degli interessi moratori si sarebbe dovuto arrestare al momento della pubblicazione del decreto di apertura del concordato preventivo ex art. 163 l.fall.

p.q.m.

CHIEDE

L'accoglimento del ricorso.

Roma, 20 aprile 2026.

**PER IL PROCURATORE GENERALE
IL SOSTITUTO
Giovanni Battista Nardecchia**